



**DECISIONE N° 8 – 2012/2013**

La Commissione Giudicante composta da:

Avv. Gianfranco Tobia	Presidente
Avv. Andrea Caranci	Componente
Avv. Paolo Sabbatucci	Componente
Avv. Antonio Gambacorta	Componente
Avv. Andrea Vecchio Verderame	Componente

Riunita nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – Roma, il giorno 10 giugno 2013 con l'assistenza della Sig.ra Daniela Peconi, segretario, ha preso in esame il procedimento a carico del sig. Nunzio Marzuolo, deferito per le violazioni dell'art. 19 punto 1 art. 30, c. 1 lett. f) del R.G. con l'aggravante di cui all'art. 19.3 e 9.3 del Regolamento di Giustizia per aver

- *“a) “omesso di impedire lo svolgimento della gara medesima in considerazione dell'assenza del medico di campo, ai sensi dell'art. 15, c. 1 lett. d) del Regolamento Attività Sportiva, così esponendo i partecipanti alla gara a rischi per la propria incolumità fisica, condotta ancor più grave, in considerazione della loro giovane età”;*

- *b) avere, dietro richiesta del Giudice Sportivo Regionale Abruzzese, inviato al medesimo G.S., i cartellini segnapunti relativi alla predetta gara, alterati nel contenuto rispetto a quelli consegnati al Comitato Regionale Abruzzese, nella fattispecie aggiungendovi il nome Forcucci Giacinto al fine di far ritenere effettuata l'annotazione della presenza del medico di campo”;*

Nessuno è presente per il soggetto deferito

E' presente per la Procura Federale l'Avv. Luca Di Gregorio, il quale conclude per l'affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendone la condanna ad anni uno di interdizione da ogni attività sportiva.

La Commissione rileva che i fatti oggetti del deferimento appaiono documentalmente provati e altresì ammessi dallo stesso Marzuolo che peraltro articola delle giustificazioni che risultano non accoglibili.

Irrilevante, infatti, la circostanza del suo presunto “ritardo” nel giungere al campo ed alle conseguenti problematiche nell'effettuazione del riconoscimento e della verifica dell'effettiva presenza del medico, che avrebbe invece dovuto essere uno degli elementi determinati per poter dar seguito all'effettivo svolgimento della gara.

A ciò aggiungasi che la circostanza dedotta dal Sig. Marzuolo in merito al successivo inserimento del nominativo del medico, che deduce sarebbe nel frattempo giunto sul terreno di gioco, appuntando *“il numero sul cartellino segnapunti”* non ha trovato alcun riscontro dai documenti poi effettivamente trasmessi al Comitato Regionale prima ed al Giudice Sportivo Regionale poi.

Al contrario, il comportamento del Marzuolo che ha tentato di accreditare una situazione di fatto diversa da quella effettivamente verificatasi, inviando documentazione difforme da quella effettivamente redatta al momento della gara, configura il palese tentativo di nascondere l'omissione contestata


L'aver consentito quindi lo svolgimento di una gara senza la presenza necessaria del medico, aspetto fondamentale a garanzia della tutela dell'incolumità fisica dei partecipanti, comporta la chiara violazione dell'art. 15 del Regolamento Attività Sportiva, nonché l'assenza di qualsivoglia esimente sostenibile, giustifica l'accoglimento delle richieste della Procura

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, condanna il Sig. Nunzio Marzuolo ad anni uno di interdizione da ogni attività sportiva

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale

Avv. Gianfranco Tobia



DEPOSITATA IN ROMA  
IL 10 GIUGNO 2013

**Il Segretario  
della Commissione Giudicante  
Daniela Peconi**  
